

QUESITO

Emettendo durante l'anno 6 o 7 fatture a condomini come amministratore (onorario ecc..) il mio commercialista mi fa versare anche INPS gestione separata, dato che sono iscritto alla cassa Architetti mi sorge il dubbio che tale versamento non sia dovuto.

PARERE FISCALE

In merito al quesito sottoposto si evidenzia che l'attività di amministratore condominiale svolta da un soggetto professionista iscritto ad Albo (Architetto, Ingegnere, Avvocato.....) può essere ricondotta alla professione esercitata (intesa nel senso più ampio del termine), anche se isolata e non svolta abitualmente.

In questi termini si è espressa anche la Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 9076 del 15.05.2013), che accoglieva il ricorso presentato da Inarcassa, volto al recupero della contribuzione nei confronti di un Ingegnere che aveva versato alla gestione separata Inps i contributi relativi ai compensi percepiti come amministratore di condominio. La sentenza stabilisce che ai fini contributivi l'ambito di esercizio della propria attività professionale deve essere intesa in modo ampio e non restrittivo, tale quindi da ricomprendere qualsiasi attività lavorativa che abbia un nesso in termini di conoscenze e competenze tecniche con l'attività professionale svolta. Da segnalare però che questo orientamento non è univoco, esistono infatti precedenti sentenze che interpretano in modo più restrittivo l'obbligo di versamento alla cassa.

Sul punto si segnala inoltre una risoluzione del Ministero del Lavoro (n. 35/2010) in risposta ad un interpello posto dal Consiglio nazionale degli Architetti il quale asserisce che per il professionista iscritto ad un albo, che per la sua attività professionale versa la contribuzione alla cassa di appartenenza (es. Inarcassa) valga la regola dell'esclusività, ossia regola in base alla quale per attività riconducibili alla stessa attività professionale è esclusa l'iscrizione ad altre gestioni previdenziali. Unendo l'interpretazione data dalla corte di cassazione circa l'estensione delle professionalità anche all'attività di amministratore condominiale e l'interpretazione del Ministero del Lavoro circa l'esclusività della relativa contribuzione si potrebbe affermare che la gestione separata Inps nel suo caso non sarebbe stata dovuta, ma al contrario la contribuzione per l'attività di amministratore sarebbe stata da ricondurre ad Inarcassa.